



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

PROC. NN. 28565/2019 E 21358 /2020 V.G.

Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni
ex art. 14 quinquies l n. 3/2012

Il Giudice,

letti i ricorsi e successive integrazioni con cui il sig. [REDACTED] e la signora [REDACTED], hanno chiesto di essere ammessi ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, nello specifico, hanno proposto domanda di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;

ritenuto opportuno, in considerazione del rapporto di coniugio tra i ricorrenti e della circostanza relativa al fatto che buona parte della componente debitoria è riconducibile ad entrambi i coniugi, procedere alla riunione dei procedimenti in epigrafe ;

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che sussistano i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura indicati all'art. 7, comma 2, di tale legge;

rilevato che i debitori hanno depositato la documentazione richiesta dagli art. 9, commi 2 e 3, e 14 *ter*, comma 3, della legge n. 3/2012;

preso atto che il professionista nominato per entrambe le procedure dal Tribunale ed incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti all'Organismo di composizione della crisi, dott. Massimo Barberis in sostituzione del precedente O.C.C., verificata la completezza della documentazione depositata con le domande e l'attendibilità dei dati forniti dai debitori e dai creditori ha concluso positivamente la propria relazione in quanto pur con l'incertezza della previsione di eventi futuri la procedura, in ogni caso, permetterebbe di garantire il rispetto della *par condicio creditorum*;

considerato che il suddetto Professionista non ha rilevato la sussistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

ritenuto che sussistano, dunque, i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies* legge n. 3/2012;

rilevato che il piano proposto prevede la liquidazione dell'intero patrimonio dei ricorrenti (ad eccezione dell'autovettura [REDACTED])

h

██████████ intestata alla signora ██████████ di modico valore e necessaria alla famiglia) e la messa a disposizione dei creditori della somma ricavata dalla vendita del bene immobile cointestato ai coniugi (casa di abitazione) e della quota di 1/6 di un bene immobile detenuta dalla signora ██████████ la messa a disposizione di un importo mensile ritraibile dai redditi di lavoro dipendente del sig. ██████████ qualora gli stessi superassero la soglia minima indisponibile individuata in euro 25.200,00 annuale in ragione delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia composta da n. 4 persone di cui la signora ██████████ invalida e disoccupata (cfr. pg. n. 9 Relazione particolareggiata O.C.C. dott.M. Barberis in atti)

ritenuto che il Liquidatore nominato debba procedere alla formazione dello stato passivo e al pagamento secondo l'ordine dei privilegi detratte le spese in prededuzione;

rilevato che il ricorrente sig. ██████████ risulta percepire mensilmente un reddito da lavoro dipendente pari a ca. € 1.300,00 e che la signora ██████████ non è in grado di svolgere attività lavorativa a causa di problemi di salute;

ritenuto congruo, alla luce di tali elementi (e di quanto esposto a pag. 9 dell'attestazione e a pag. 8 del ricorso) tenuto conto che il nucleo familiare risulta composto da n. 4 persone definire il limite di quanto occorre al mantenimento dei ricorrenti nella misura di euro 25.200.,00 annui netti (, tenuto conto anche della prossima necessità per i ricorrenti di procedere alla locazione di un immobile a seguito della vendita della casa di abitazione) con messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti; eventualmente, percepite dal sig. ██████████;

riservata la liquidazione del compenso delle spese di procedura all'esito della stessa;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di ██████████ e ██████████

nomina liquidatore il dott. Massimo Barberis, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. 3/12

dispone che, sino all'emanazione del decreto di chiusura della liquidazione di cui all'art. 14 *novies*, comma 5, l. n. 3/2012, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

sospende la procedura esecutiva recante R.G. n. ██████████;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

dispone che il Liquidatore provveda alla trascrizione del presente decreto presso i competenti uffici per i beni immobili e mobili registrati;

4

dispone che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione ed agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti;

ordina che i debitori rilascino al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione ad eccezione dell'autovettura [redacted] intestata alla signora [redacted] ;

dispone che i debitori possano trattenere i proventi derivanti dall'attività lavorativa del sig. [redacted] fino alla somma di euro 25.200,00 annui netti, con messa a disposizione della procedura di tutte le somme eccedenti eventualmente percepite dal sig. Barberio.

Si comunichi.

Torino, 10 novembre 2021

Il Giudice
(Vittoria Nosengo)

